



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 29 CC del 14-12-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: 32 SETTORE OPERATIVO

Servizio interessato: 30 SETTORE OPERATIVO SERVIZIO CALORE

OGGETTO	<u>RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSESSORI DAC COMUNI AL 31 DICEMBRE 2019 ART 20 DLGS 275/2016 e DLGS 200/2017 e SP.MM. CN II</u>
---------	--

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

Li _____ *Luigi...* _____

Si trasmette, completata istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al _____

Li _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del _____

Li _____

Esaminata dal CC approvata nella seduta del 29-12-2021 ore _____
 con deliberazione N. 32

Addi _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Assenti _____

Dichiarazione di voto _____

Pubblicata all'Albo in data _____

Divenuta esecutiva in data _____

~~Trasmessa per l'esecuzione~~ _____

Ai seguenti uffici:

_____ IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"1. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

Richiamato quanto previsto dal c. 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Randazzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per l'anno 2017 già adottato dal Comune di Randazzo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per il 2018 già adottato dal Comune di Randazzo con deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2020;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da mantenere e/o dismettere con dismissione delle quote di partecipazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Visto l'esito della ricognizione effettuata per l'anno 2017 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

Visto l'esito della ricognizione per il 2018 e la deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2020: si riportata la seguente tabella delle partecipate al 31/12/2019:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RIEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	MANTENERE	
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	MANTENERE	
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE arl	04377250875	0,73	MANTENERE	

Viste le note: prot. n.20509 del 10/12/2020 (S.R.R.), prot. n. 20521 del 10/12/2020 (Gal) e prot. n. 20514 del 10/12/2020 (Distretto Taormina Etna), con le quali, il responsabile del III S.O. del Comune di Randazzo, ha trasmesso alle succitate società partecipate, le schede tecniche da compilare e restituire con i relativi dati societari, schede che fanno parte integrante del presente atto.

Preso atto che il Consorzio A.T.O., Catania Acque in Liquidazione, con nota n. 719 del 20/12/2018, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 23824 del 20/12/2018, ha comunicato che lo stesso Consorzio non è una società partecipata, ma un Consorzio di Enti costituito nella forma prevista dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000, al quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente (cfr. sent. Corte Cost. 226/2012), ciò trova riscontro anche al paragrafo 2.1 delle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, ove è specificato che: "non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli Enti comunali nei Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria".

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'Atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della presente Delibera Consiliare, il Comune di Randazzo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

Viste le linee guida del MEF;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto lo Statuto del Comune di Randazzo

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, anche se non materialmente trascritte:

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Randazzo alla data del 31/12/2017, individuandole come da prospetto riportato in narrativa e dalle schede allegate che fanno parte integrate del presente atto.

Dare atto che, la Joniambiente S.p.A e la società Sviluppo Taormina Etna srl. sono in liquidazione. Di mantenere la partecipazione del Comune alle seguenti società:

- Società Consortile per Azioni denominata "S.R.R. – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 6 - Catania Provincia Nord";
- GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara – Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell'Etna e dell'Alcantara, società Consortile;
- Distretto Taormina Etna società. consortile a.r.l.

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 20, c. 1 del D.L.vo 175/2016 e ss.mm.ii.

Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

* 31/12/2019